



Sala Mercanti

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA MERCANTI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo della sala Mercanti, annessa al Palazzo Camerale, con ingresso da via Baldesio, 10. La menzionata sala ha una capienza massima di 75 posti, come specificato dal Certificato di agibilità rilasciato dai Vigili del Fuoco. La sala è dotata di impianto di riscaldamento-condizionamento e di amplificazione.

Art. 2

La sala è concessa in uso ad Organismi, Enti, Associazioni e Società sia pubblici che privati per tenervi manifestazioni di natura scientifica, culturale, sociale, economica, turistica e sportiva che abbiano un oggetto lecito, non contrario al buon costume e all'ordine pubblico. Si potranno quindi tenere ad esempio conferenze, riunioni, dibattiti, manifestazioni pubbliche oltre che trattenimenti del pubblico in modo non permanente. Non dovranno essere effettuate attività o trattenimenti diversi da quelli comunicati, né vietati ai sensi dell'art. 126 del reg. di P.S. In caso di pubblici spettacoli il concessionario dovrà richiedere la licenza Comunale (art. 68 del T.U.L.P.S.) anche per conto della C.C.I.A.A., alla quale ne verrà consegnata una copia; e il nullaosta della S.I.A.E.

Art. 3

La concessione avverrà previa compilazione di una apposita domanda prestampata disponibile presso l'ufficio Provveditorato della Camera di Commercio - piazza Cavour 5 - Cremona. Nella domanda il richiedente è tenuto a dichiarare e sottoscrivere di essere a conoscenza e di accettare integralmente, in generale e nel dettaglio dei singoli articoli, il presente regolamento, nonché di sollevare la C.C.I.A.A. da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi arrecati a persone o cose conseguenti all'uso della sala. La C.C.I.A.A. si esime da ogni responsabilità per i danni che, per eventi di forza maggiore (crolli, incendi, inondazioni, ecc.) fossero arrecati al concessionario dall'impedimento improvviso alla realizzazione dell'iniziativa, nonché per interruzioni di luce, riscaldamento, condizionamento e amplificazione.

Art. 4

La gestione della Sala è affidata all'Ufficio Provveditorato, al quale deve fare riferimento ogni richiesta. In caso di richieste di contemporaneo utilizzo la priorità è determinata dall'ordine di presentazione delle richieste quale risulta dal timbro di arrivo delle stesse alla Segreteria Generale della C.C.I.A.A.

Art. 5

Le attrezzature e l'arredo dei locali si intendono date nello stato in cui si trovano. Il concessionario conseguentemente risponderà di eventuali danni, furti, deterioramenti arrecati durante l'uso e riscontrati all'atto della riconsegna. A tale proposito un incaricato della C.C.I.A.A. unitamente ad un rappresentante del concessionario dovrà accertare la perfetta funzionalità e l'inesistenza di danni. A manifestazione ultimata, entro le 24 ore, un ulteriore sopralluogo dovrà rilevare la sussistenza delle medesime condizioni vigenti alla consegna (non dovrà essere, in altri termini, alterato lo stato di fatto del locale); in caso contrario dovrà essere redatto un verbale di constatazione dei danni.

Art. 6

La C.C.I.A.A. di Cremona declina ogni responsabilità nel caso in cui non vengano osservate le dichiarazioni sottoscritte nella lettera di richiesta, in particolare modo quelle concernenti il rispetto della capienza massima della sala e delle norme di sicurezza ad essa relative.

Art. 7

Il costo di locazione della sala è comprensivo della quota di ammortamento dei beni mobili, del costo del personale di sorveglianza, delle spese di pulizia e allestimento, di condizionamento-riscaldamento-circolazione aria, della tassa rifiuti, dell'energia elettrica, ecc.

Art. 8

Il servizio di vigilanza, conseguente all'uso dei locali, verrà espletato dal personale ausiliario Camerale o da personale specializzato esterno all'uopo incaricato.

Art. 9

Nel caso in cui l'utilizzatore necessiti di impianti di illuminazione o di amplificazione supplementari, questi dovranno essere allestiti, previo assenso della Camera, in conformità alle vigenti norme di legge. La C.C.I.A.A. a tale proposito fornirà esclusivamente un servizio di base, esonerandosi da ogni responsabilità per quanto concerne la qualità del risultato.

Art. 10

Sulla base dei costi di cui all'art. 7 la Giunta determinerà annualmente, con apposito atto, le tariffe per la concessione in uso della sala. Il pagamento deve essere effettuato presso la cassa dell'Ufficio Provveditorato, entro 5 giorni precedenti la data della manifestazione. L'orario di utilizzo della sala è conseguente alla definizione della tariffa per la concessione in uso della medesima. La sala potrà essere utilizzata dalle ore 08.00 alle 24.00 di ogni giorno della settimana e comunque non il Mercoledì mattina.

Art. 11

L'Ente, Associazione o Società, avuta la concessione circa l'uso della Sala, dovrà provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme, con esonero dalla C.C.I.A.A. da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza delle stesse.

Art. 12

L'eventuale materiale depositato dovrà essere ritirato il giorno stesso in cui termina la manifestazione, o comunque entro le 24 ore successive, subordinatamente alle esigenze della C.C.I.A.A. In questo ultimo caso dovrà in ogni caso essere versata la quota corrispondente ad una intera giornata di utilizzo della Sala. In caso contrario la C.C.I.A.A. si ritiene autorizzata allo sgombero del materiale depositato addebitando al concessionario le spese conseguenti.

Art. 13

La C.C.I.A.A. non risponde di eventuali furti o danni subiti dal materiale utilizzato o esposto di proprietà del concessionario e di eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni.

Art. 14

E' severamente vietato consentire l'accesso alla sala di un numero di persone eccedente a quello previsto all'art. 1, manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti delle luci di emergenza e di rilevazione degli incendi. Non devono inoltre essere posti ostacoli, anche facilmente rimovibili, alle vie di esodo ed uscite di sicurezza. Nell'allestimento deve essere assicurata una larghezza dei percorsi non inferiore a mt. 1,20. I mezzi di difesa attiva dagli incendi devono essere sempre in vista. Gli arredi supplementari introdotti nella sala dal concessionario devono essere regolarmente ignifugati. E' inoltre vietato modificare la sistemazione delle attrezzature in dotazione alla Sala.

Art. 15

E' assolutamente vietato piantare chiodi o staffe nei muri, nonché affiggere manifesti, cartelloni, o altro materiale informativo (sia all'interno che all'esterno della Sala) al di fuori degli spazi a ciò destinati. Nelle forme pubblicitarie non possono essere utilizzate frasi od espressioni che associno l'organizzazione alla C.C.I.A.A., se non autorizzate dalla Segreteria Generale.

Art. 16

Il concessionario dovrà scrupolosamente osservare quanto disposto dal Regolamento per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo adottato dal Comune di Cremona.

Art. 17

La cessione in uso dovrà essere formalizzata con una lettera-richiesta in cui sono previste le condizioni per l'assegnazione contemplate nel presente Regolamento.